



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 63/5 del 15.12.2015

L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 15. Adeguamento delle direttive di attuazione in materia di aiuti all'avviamento delle organizzazioni dei produttori (OP), delle loro unioni (OC) non ortofrutta e dei consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine all'art. 19 del Reg.to UE n. 702/2014 della Commissione (Regolamento di esenzione per i settori agricolo e forestale e per le zone rurali).

Indice

1. Finalità
2. Tipologia di aiuto
3. Beneficiari
4. Intensità dell'aiuto e spese ammissibili
5. Durata
6. Importo
7. Modalità di presentazione della domanda
8. Modifiche in corso d'opera
9. Anticipazione
10. Modalità di pagamento
11. Liquidazione

Premessa

Le presenti disposizioni si applicano ai piani aziendali di avviamento approvati dopo l'entrata in vigore della deliberazione ossia dopo l'avvenuta ricezione, da parte della Commissione europea, di una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione.

Alle annualità rimaste ancora da realizzare dei piani di avviamento approvati prima del 31.12.2014 si applicano le precedenti disposizioni.

1. Finalità dell'intervento

L'aiuto mira ad incentivare il fenomeno associativo, realizzare una maggiore concentrazione dell'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato e dei consumatori.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Tipologia di aiuto

L'Amministrazione regionale eroga aiuti temporanei e decrescenti a copertura dei costi amministrativi di avviamento dell'organizzazione di produttori, delle loro Unioni e dei Consorzi di tutela, per i primi 5 anni successivi al riconoscimento/incarico.

Sono ammissibili agli aiuti solo le associazioni (Consorzi di tutela) o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute e che presentino un piano aziendale di avviamento.

Il piano può avere una durata minima di tre anni e massima di cinque.

L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati non può, comunque, superare la somma di € 500.000.

L'aiuto verrà erogato ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) n. 702/2014.

3. Beneficiari.

Possono beneficiare dei suddetti aiuti i seguenti soggetti:

- Organizzazioni di produttori (OP), loro unioni (OC), ufficialmente riconosciute ai sensi di legge dall'Amministrazione regionale, attive nella produzioni di prodotti agricoli non ortofrutta e che soddisfano le condizioni indicate all'art. 19, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
- Consorzi di tutela delle produzioni con marchio DOP/IGP ufficialmente incaricati dal MIPAAF per la supervisione dell'uso del marchio di origine.

L'aiuto deve essere limitato alle associazioni e alle organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione delle PMI.

Gli aiuti non sono concessi:

- a) Alle organizzazioni di produzione, enti od organismi come imprese o cooperative il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;
- b) Ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;
- c) Ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'art. 152, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 3 e l'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

d) Gli aiuti non possono essere concessi alle aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Inoltre, gli aiuti non possono essere concessi alle aziende in difficoltà.

4. Intensità dell'aiuto e spese ammissibili – Art.19 par. 6 Reg. (UE) n.702/2014

Tipologia dell'aiuto	Intensità	Spese ammissibili
Avviamento	I annualità: 100% massimale Euro 100.000,00 II annualità: 80% massimale Euro 100.000,00 III annualità: 60% massimale Euro 100.000,00 IV annualità: 40% massimale Euro 100.000,00 V annualità: 20% massimale Euro 100.000,00	<ul style="list-style-type: none">– canone affitto locali idonei (nel caso di acquisto le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato);– acquisto attrezzature da ufficio, compreso materiale informatico (hardware e software) e manutenzione attrezzature elettroniche;– spese del personale interno ed esterno relativo alla funzione amministrativa;– spese generali (cancelleria, corrispondenza, pulizia locali etc, purché sia dimostrabile che siano esclusivamente imputabili all'attività della OP/ConSORZI);– oneri legali e amministrativi.

Le spese summenzionate si devono riferire esclusivamente all'esercizio della funzione amministrativa.

Si applica il principio che le spese sono ammissibili se sostenute dopo la presentazione della domanda.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di aiuti forfettari erogati in rate annuali per massimo 5 anni a decorrere dalla data di riconoscimento ufficiale dell'organizzazione di produttori o del consorzio di tutela e sulla base di un piano aziendale.

Gli aiuti sono concessi a condizione che entro cinque anni dalla data di riconoscimento abbiano raggiunto gli obiettivi del piano aziendale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'ultima rata sarà versata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

L'IVA è ammissibile agli aiuti, solo se non recuperabile.

Gli aiuti in questione non sono cumulabili con gli aiuti alla costituzione di OP nel settore agricolo concessi ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n.1305/2013 sullo sviluppo rurale. Inoltre, gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto superiore a € 500.000,00.

Una sintesi degli aiuti deve essere trasmessa alla Commissione, mediante il SANI, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti in esenzione.

Inoltre, occorre pubblicare le informazioni sintetiche, nonché il testo integrale della misura d'aiuto nel sito web a livello regionale - <http://www.regione.sardegna.it/regione/giunta/delibere.html>.

5. Durata

Il presente regime di aiuti si applica a partire dal ricevimento della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e fino al 31.1.2021.

6. Importo

L'importo massimo stimato complessivamente per il periodo di durata del regime di aiuti è pari a € 3.000.000.

7. Modalità di presentazione della domanda

Le istanze concernenti la richiesta di approvazione del piano aziendale di avviamento, corredate di tutti gli allegati, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente ed essere presentate presso i Servizi Territoriali competenti dell'Agenzia Argea Sardegna e per conoscenza al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale entro il 30 settembre di ogni anno.

Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro comprovante la spedizione entro detto termine.

Unitamente all'istanza devono essere inviate i seguenti allegati:

- copia del documento di identità del rappresentante legale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- il piano aziendale di avviamento a fronte del quale viene richiesto il contributo relativo alla durata dell'aiuto.

Il piano aziendale di avviamento deve contenere:

- la situazione iniziale dell' OP/consorzio di tutela e gli elementi cardine specifici;
- la situazione dell'OP/consorzio di tutela al termine del periodo di realizzazione del piano;
- la descrizione degli obiettivi individuati;
- la descrizione degli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi individuati;
- il programma degli investimenti per il raggiungimento degli obiettivi ;
- la descrizione degli eventuali fabbisogni finanziari;
- il cronoprogramma degli investimenti materiali ed immateriali previsti;
- il piano finanziario per l'esecuzione degli investimenti previsti, con l'indicazione della componente di aiuto pubblico richiesta;
- le modalità di copertura della quota privata.

Il completamento dell'istruttoria delle domande con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione avverrà entro il successivo 15 dicembre.

L'Agenzia ARGEA Sardegna, istituita con la legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006, artt. 21/22, è competente per l'istruttoria e la liquidazione dell'aiuto con l'obbligo di informare l'Assessorato dei contributi concessi ed erogati entro 20 giorni dall'adozione dei relativi atti.

8. Modifiche in corso d'opera

Eventuali modifiche al programma di spesa approvato, che comportano variazioni alle voci di spesa approvate superiori al 10%, sia in aumento che in diminuzione, dovranno essere comunicate ai Servizi Territoriali competenti dell'Agenzia Argea Sardegna e per conoscenza al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale, entro il 31 ottobre dell'anno al quale si riferisce il programma, allegando una relazione illustrativa che motivi e documenti adeguatamente la proposta di variante.

9. Anticipazioni

Su domanda degli interessati da presentare presso i Servizi Territoriali competenti dell'Agenzia Argea Sardegna e per conoscenza al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

riforma agropastorale, entro il 31 maggio di ogni anno, può essere concessa un'anticipazione pari al 50% del contributo riconosciuto per l'annualità di riferimento, previa presentazione di atto di fideiussione a favore dell'Argea Sardegna, a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata.

La fideiussione dovrà essere rilasciata da una banca oppure da un'impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e dovrà avere la durata di 12 mesi con automatica rinnovazione semestrale per 6 semestri, fino al rilascio della dichiarazione liberatoria da parte dell'Argea; restano salve eventuali proroghe richieste quest'ultima.

L'importo della fideiussione dovrà essere pari al 110% dell'importo effettivamente erogato.

10. Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca la fotocopia dell'assegno emesso e l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di assegno circolare il pagamento è ammissibile solo se ne è dimostrata la completa tracciabilità. I pagamenti si considerano effettuati alla data dell'incasso dell'assegno da parte del fornitore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale, MAV/RAV, effettuato tramite conto corrente postale o bancario. Tale modalità di pagamento che può essere effettuata tramite home banking, deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente alla copia dell'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e da copia dell'estratto del conto corrente. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

f) Il pagamento in contanti è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque, per un importo complessivo rendicontabile per annualità non superiore a € 500 Euro, IVA compresa.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

Si precisa inoltre quanto segue:

- in relazione alle spese effettuate dalle OP/ConSORZI di tutela, le fatture devono essere riferite all'anno di competenza (emesse entro il 31 dicembre) e pagate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corrispondente alla data di scadenza per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute;
- l'organismo preposto per il controllo e la verifica amministrativa relativa alle rendicontazioni dei piani aziendali di avviamento in oggetto, ha la facoltà di autorizzare le OP non ortofrutta e i consorzi di tutela a sostenere tali spese oltre il 31 gennaio ed entro il termine previsto per la chiusura dell'istruttoria, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 1. impossibilità ad effettuare il pagamento nei termini ordinari per comprovate cause non imputabili alla OP/consorzio di tutela;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. i contratti di fornitura (o fatture) di beni e servizi prevedono esplicitamente il pagamento oltre la data del 15 febbraio.

11. Liquidazione

Per la liquidazione dell'aiuto, deve essere presentata presso i Servizi Territoriali competenti dell'Agenzia Argea Sardegna, e per conoscenza al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale (senza gli allegati), l'istanza nella quale deve essere dichiarato esplicitamente l'importo del contributo richiesto, a firma del legale rappresentante, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, allegando i seguenti documenti:

- copia del documento di identità;
- atto di approvazione della documentazione di rendicontazione da parte dell'organo competente;
- prospetto del bilancio di esercizio provvisorio e relativi allegati al 31 dicembre dell'anno precedente, regolarmente timbrato e firmato dal legale rappresentante;
- relazione annuale sullo stato di attuazione del programma;
- fatture regolarmente quietanzate o documentazione contabile con valore equivalente riferite all'anno di competenza e relativa dimostrazione di pagamento nelle forme previste al paragrafo 9.
- quadro finanziario riepilogativo generale, articolato per voce analitica e di comparazione tra la spesa ammessa e quella effettivamente sostenuta, per totali di spesa e/o eventuali variazioni;
- elenco soci;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, nella quale si specifica che:
 - a. le spese effettuate e rendicontate sono state effettuate ad esclusivo titolo dell'annualità del piano di spesa approvato;
 - b. le spese sostenute, di cui alla rendicontazione del piano aziendale di Avviamento - per l'annualità in esame, sono state regolarmente registrate nei libri e nelle scritture contabili che i beneficiari sono tenuti a redigere e conservare secondo le vigenti norme tributarie, fiscali e civilistiche;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- c. l'OP/Consorzio di Tutela è/non è soggetto al reddito d'impresa, al fine dell'applicazione della ritenuta d'acconto;
- d. ai dipendenti viene corrisposto un compenso non inferiore a quello previsto dai CCNL per le mansioni e la qualifica per le quali sono stati assunti ed inoltre vengono rispettati tutti gli adempimenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro dipendente (nel caso in cui il beneficiario rendiconta spese relative a dipendenti).

Documentazione specifica per singola tipologia di spesa:

affitto locali idonei

- copia contratto di affitto registrato;
- dichiarazione liberatoria, anche cumulativa, per ogni singolo fornitore di bene o servizio.

acquisto attrezzature da ufficio

- dichiarazione liberatoria, anche cumulativa, per ogni singolo fornitore di bene o servizio;
- eventuale copia contratto/licenza assistenza software.

spese del personale relativo alla funzione amministrativa

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per personale interno ed esterno che svolge esclusivamente mansioni attinenti al programma di avviamento finanziato.

Per il personale interno:

- busta paga;
- copia quietanzata del modello F24 che dimostra il pagamento dei contributi e il versamento delle imposte;
- denuncia mensile individuale "UNI-EMENS" ;
- prospetto riepilogativo dei costi ammissibili nel quale vengono riportati i costi del lavoro mensilmente sostenuti per lo stesso dipendente.

In caso di ricorso a professionisti esterni:

- busta paga o fattura;
- dichiarazione liberatoria, anche cumulativa, per ogni singolo fornitore di bene o servizio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- convenzione, a firma delle parti, dalla quale si evinca l'incarico assegnato e il tempo previsto;
- curriculum dal quale si evinca la professionalità della persona in attinenza all'incarico;
- relazione/resoconto dell'attività svolta dal consulente/professionista esterno;
- copia quietanzata del modello F24 che dimostra il pagamento dei contributi e il versamento delle imposte.

Spese generali - oneri legali ed amministrativi

- dichiarazione liberatoria, anche cumulativa, per ogni singolo fornitore di bene o servizio;
- dimostrazione che le spese siano imputabili alla funzione amministrativa.

L'ammontare massimo annuo ed il totale quinquennale della spesa del programma, costituiscono limite inderogabile di spesa ammessa e soggetta all'aiuto. Ai fini della liquidazione del contributo sono ammissibili, con possibilità di compensazione e senza aumento della spesa totale approvata per annualità, variazioni sino ad un massimo del 30% delle singole voci di spesa, a condizione che vengano rispettati gli obiettivi previsti dal programma.

Non possono essere compensate le spese relative a categorie di interventi totalmente non realizzati.

L'emissione del provvedimento di liquidazione avverrà entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda.

La domanda di liquidazione dell'aiuto e la documentazione a corredo sono sottoposti a controlli amministrativi.

Il contributo finanziario sarà erogato in funzione del diritto all'aiuto effettivamente accertato secondo le disposizioni vigenti.